

Codice A1601A

D.D. 1 dicembre 2016, n. 461

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43. Progetto: "PSR 2014-2020 Regione Piemonte, Operazione 8.1.1 - Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli". Comune: Caramagna Piemonte (CN). Proponente: az. Agr. Olocco Giuseppe. Valutazione di Incidenza rispetto al SIC IT 1160010 "Bosco del Merlino".

IL DIRIGENTE

Premesso che

con D.G.R del 9 novembre 2015, n. 29-2396, è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

considerato che il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, comprende, tra l'altro, la Misura 8 – “Interventi nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”;

considerato che, nell'ambito della succitata Misura 8, il Settore Foreste della Regione Piemonte con D.D. n. 811/A1807 del 11/04/2016 (successivamente modificata con D.D. 1296/A1807 del 27/5/2016) ha approvato il primo bando relativo all'Operazione 8.1.1 – “Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli”;

considerato che le Norme di attuazione del bando dell'Operazione 8.1.1 (Allegato A alla succitata D.D. n. 811/1807) prevedono che, per interventi localizzati all'interno della Rete Natura 2000, “l'istruttoria sulla compatibilità (rispetto a norme, misure di conservazione, strumenti di pianificazione e misure specifiche) viene svolta dall'Ente di Gestione (EGAP) competente o dal Settore regionale Biodiversità e Aree Naturali” ed il parere viene trasmesso al richiedente e per conoscenza al Settore Tecnico regionale competente per territorio;

in data 14 ottobre 2016 (prot. n. 25176/A16.01A) è pervenuta al Settore Biodiversità e Aree Naturali l'istanza dell'azienda agricola Olocco Giuseppe, per il rilascio del parere di compatibilità ambientale ai sensi delle succitate Norme di attuazione del bando dell'Operazione 8.1.1 inerente l'imboschimento di terreni agricoli e non agricoli nel Comune di Caramagna Piemonte (CN);

l'area di intervento oggetto del presente provvedimento è ubicata all'interno SIC IT 1160010 “Bosco del Merlino” istituito ai sensi della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE per la costituzione della Rete Natura 2000;

il progetto consiste in un impianto di arboricoltura a ciclo breve (pioppeto) in riferimento alla Tipologia 1 prevista dall'Operazione 8.1 su una superficie totale di circa 30 ha, di cui la maggior parte in Comune di Valenza (AL) e solo 2,56 ha nel Comune di Caramagna Piemonte (CN);

il SIC IT 1160010 “Bosco del Merlino” è caratterizzato dalla presenza delle ultime cenosi forestali planiziali della pianura cuneese, dominate dal quercu-carpineto di pianura (habitat 9160) e da numerosi tipi di ambienti umidi, alcuni dei quali caratterizzati da vegetazione acquatica a *Ranunculus trichophyllus* (habitat 3260). Il sito rappresenta un'isola ecologica ospitante una flora e una fauna ricca e diversificata. L'avifauna conta 107 specie di cui 59 nidificanti e 48 migratrici, di cui 17 inserite nell'All. I della Direttiva “Uccelli”. Tra i mammiferi sono segnalate circa 20 specie, di cui molti chiroteri inseriti negli allegati della Direttiva “Habitat” e legati agli ambienti forestali. Tra gli anfibi sono presenti 5 specie di interesse conservazionistico, tra i quali figura la *Rana latastei* (A.. II e IV della D.H.), oggi molto localizzata a livello regionale. Sono inoltre particolarmente rappresentati gli invertebrati, tra i quali figurano 27 specie di carabidi, 27 di coleotteri, 18 di lepidotteri molti dei quali inseriti negli allegati II e IV della D.H.

dagli elaborati presentati, si evince che, secondo la cartografia predisposta dal proponente, l'area d'intervento è situata in corrispondenza del limite nord del Sic in oggetto; seppur la cartografia

degli habitat allegata alle Misure di Conservazione sito specifiche riporta, per la superficie in oggetto, la presenza di “praterie basali, mesofile, da sfalcio”, da una analisi delle ortofoto aggiornate, si evince che essa è invece già attualmente interessata da un impianto di arboricoltura da legno (pioppeto) in attualità di coltura;

si rileva, però, che la carta degli habitat approvata, evidenzia altresì la presenza di due canali che seguono i limiti est ed ovest del lotto, caratterizzati dalla presenza di comunità di piante acquatiche, con foglie sia sommerse che galleggianti, radicate sul fondo, a *Callitriche* ssp., *Ranunculus* subg., *Batrachion*, *Potamogeton* spp., *Hottonia palustri*. Tale fitocenosi, rappresenta l’habitat di interesse comunitario 3260 “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitans* e *Callitricho-Batrachion*” (che a livello italiano è stato tradotto con “Fossi e canali a lento corso con vegetazione acquatica”) e risulta particolarmente raro e vulnerabile in contesto planiziale, nonché habitat elettivo per anfibi, pesci, odonati. Considerata la fragilità e l’importanza di tali habitat, tra i molti fattori di interazione negativa, risulta particolarmente dannoso il percolamento di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari provenienti dalle attività agricole o dai pioppeti attraverso le acque di ruscellamento superficiali o di falda che possono causarne la compromissione attraverso l’eutrofizzazione o l’alterazione della cenosi. Al fine di garantire la tutela e conservazione di tale habitat, nelle Misure di Conservazione sito specifiche (approvate con D.G.R. 30-4238 del 21/11/2016), all’articolo 5, comma 1, lettera e) è indicato il divieto di “impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall’habitat o dalla sponda dei corsi d’acqua”;

considerato che il lotto in oggetto ha una larghezza massima di circa 100 m, tenuto conto delle succitate motivazioni ed dei divieti contenuti nelle Misure di Conservazione sito specifiche, ne deriva che l’impianto non potrà prevedere l’utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

il presente parere viene espresso ai sensi delle Norme di attuazione del bando dell’Operazione 8.1.1 (Allegato A alla succitata D.D. n. 811/1807), dell’art. 43 della l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d’Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto l’art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;

visto l’articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”; modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016 e con DGR. n. 24-2976 del 29/2/2016, e la D.G.R. 30-4238 del 21/11/2016 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40 - Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione settimo gruppo di misure”, consultabili all’indirizzo

<http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/dati-territoriali-new/aree-protette-e-rn2000/pianificazione-e-norme.html>;

vista la DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016, “Aggiornamento degli elenchi approvati con DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012 “Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione” e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese.”, consultabile all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm;

vista la comunicazione di avvio del procedimento al proponente del 17 novembre 2016 prot. n. 28210/A16.01.A, che indica come termine di conclusione del procedimento il 05 dicembre 2016; attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

di esprimere giudizio positivo di valutazione di incidenza e parere favorevole alla realizzazione dell'intervento a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'opera in oggetto, i disposti della D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" così come modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016 e 24-2976 del 29/2/2016, e della D.G.R. 30-4238 del 21/11/2016 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione settimo gruppo di misure", e a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- Ai fini del rispetto dell'Art. 5, comma 1, lettera e) delle Misure di conservazione sito-specifiche è possibile:

a) prevedere, all'interno del lotto in oggetto situato nel SIC IT 1160010 "Bosco del Merlino", il solo utilizzo di cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale (MSA) di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 delle Norme di Attuazione del bando PSR in oggetto, sui quali, in ogni caso, non potranno essere utilizzati fertilizzanti o prodotti fitosanitari;

oppure

b) lo stralcio del progetto di impianto ricadente all'interno del SIC IT 1160010 "Bosco del Merlino". In questo caso, tale superficie potrebbe essere utilmente destinata, nel prossimo bando della Misura 8.1 del PSR 2014-2020, ad impianti a finalità prevalentemente ambientale di cui alla Tipologia d'intervento n.3 attualmente prevista dal bando oppure, in alternativa, essere recuperata a prato stabile.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 comma 16 della l.r. 19/2009.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente del Settore
(Vincenzo Maria MOLINARI)